

REGOLAMENTO (CEE) N. 543/93 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1993

che modifica taluni importi delle integrazioni per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3318/92 del Consiglio ⁽³⁾ ha modificato i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo fissati negli allegati del regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3813/92 ⁽⁵⁾; che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁷⁾, gli importi in moneta nazionale delle integrazioni fissate in anticipo dai regolamenti adottati anteriormente al 16 novembre 1992 che tenevano conto dei tassi di conversione agricoli validi alla data della rispettiva entrata in vigore devono essere adattati con decorrenza da tale data; che gli importi definitivi dell'integrazione per la campagna 1992/1993 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3083/92 della Commissione ⁽⁸⁾, per quanto concerne i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante misure transitorie relative all'applicazione delle disposizioni agrimonetarie di cui al regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁹⁾, ha stabilito una corrispondenza tra le disposizioni del regime agrimonetario in vigore a partire dal 1º gennaio 1993 con quelle applicabili prima di tale data,

Gli importi dell'integrazione per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci fissati in anticipo in titoli emessi anteriormente al 16 novembre 1992 ma utilizzati per l'identificazione dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci successivamente a tale data, come indicato negli allegati ai regolamenti della Commissione (CEE) n. 1103/92 ⁽¹⁰⁾, (CEE) n. 1254/92 ⁽¹¹⁾, (CEE) n. 1394/92 ⁽¹²⁾, (CEE) n. 1534/92 ⁽¹³⁾, (CEE) n. 1709/92 ⁽¹⁴⁾, (CEE) n. 1791/92 ⁽¹⁵⁾, (CEE) n. 1967/92 ⁽¹⁶⁾, (CEE) n. 2208/92 ⁽¹⁷⁾, (CEE) n. 2394/92 ⁽¹⁸⁾, (CEE) n. 2537/92 ⁽¹⁹⁾, (CEE) n. 2677/92 ⁽²⁰⁾, (CEE) n. 2702/92 ⁽²¹⁾, (CEE) n. 2743/92 ⁽²²⁾, (CEE) n. 2773/92 ⁽²³⁾, (CEE) n. 2861/92 ⁽²⁴⁾, (CEE) n. 2912/92 ⁽²⁵⁾, (CEE) n. 2994/92 ⁽²⁶⁾, (CEE) n. 3169/92 ⁽²⁷⁾ e (CEE) n. 3304/92 ⁽²⁸⁾, che fissano l'importo dell'integrazione nel settore dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci, compresi gli importi che figurano negli allegati ai regolamenti della Commissione (CEE) n. 3939/92 ⁽²⁹⁾, (CEE) n. 3940/92 ⁽³⁰⁾ e (CEE) n. 3941/92 ⁽³¹⁾, sono sostituiti dagli importi che figurano nelle tabelle degli allegati al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 332 del 18. 11. 1992, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 314 del 30. 10. 1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 117 dell'1. 5. 1992, pag. 44.

⁽¹¹⁾ GU n. L 131 del 16. 5. 1992, pag. 15.

⁽¹²⁾ GU n. L 146 del 28. 5. 1992, pag. 18.

⁽¹³⁾ GU n. L 162 del 16. 5. 1992, pag. 8.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 42.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 182 del 2. 7. 1992, pag. 66.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 197 del 16. 7. 1992, pag. 58.

⁽¹⁷⁾ GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 41.

⁽¹⁸⁾ GU n. L 233 del 15. 8. 1992, pag. 19.

⁽¹⁹⁾ GU n. L 254 dell'1. 9. 1992, pag. 37.

⁽²⁰⁾ GU n. L 271 del 16. 9. 1992, pag. 13.

⁽²¹⁾ GU n. L 272 del 17. 9. 1992, pag. 59.

⁽²²⁾ GU n. L 277 del 22. 9. 1992, pag. 36.

⁽²³⁾ GU n. L 280 del 24. 9. 1992, pag. 26.

⁽²⁴⁾ GU n. L 286 dell'1. 10. 1992, pag. 33.

⁽²⁵⁾ GU n. L 291 del 6. 10. 1992, pag. 13.

⁽²⁶⁾ GU n. L 300 del 16. 10. 1992, pag. 22.

⁽²⁷⁾ GU n. L 317 del 31. 10. 1992, pag. 28.

⁽²⁸⁾ GU n. L 328 del 14. 11. 1992, pag. 35.

⁽²⁹⁾ GU n. L 399 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁰⁾ GU n. L 399 del 31. 12. 1992, pag. 10.

⁽³¹⁾ GU n. L 399 del 31. 12. 1992, pag. 23.